

“10. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Non si applica in ogni il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.

ART. 13

(Aumento FS contratto di programma 2017)

In attesa di formulazione

Al relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 13 (di copertura)

ART. 14

(Disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana)

1. Al fine di garantire l'effettiva messa in liquidazione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

- 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-bis. L'Ente individua con propri provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.”;
- 2) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;

b) all'articolo 8, comma 2:

- 1) il primo periodo è sostituito dai seguenti : “A far data dal 1° gennaio 2018 l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma. Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato Regio Decreto sono rispettivamente l'organo di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all' articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Detti organi, nominati dal Ministro della salute, restano in carica per 3 anni e possono essere prorogati, per motivate esigenze, per ulteriori 2 anni. La gestione separata di cui all'articolo 4 comma 2 si conclude al 31 dicembre 2017 con un atto di ricognizione della massa attiva e passiva del Presidente dell'Ente. La massa attiva e passiva, così individuate confluiscono nella procedura di cui al presente comma. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato, secondo le medesime modalità di cui al presente comma, con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione

liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1 gennaio 2018 sotto indicato, operante per il trasferimento anche in soprannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del Commissario Liquidatore. Resta fermo, all'atto dell'effettivo trasferimento, il divieto di assunzione per le amministrazioni riceventi per tutta la durata del soprannumero e per il medesimo profilo professionale. Entro il 31 dicembre 2017 i beni mobili ed immobili necessari ai fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.”;

- 2) al secondo periodo, le parole “Alla medesima data” sono sostituite dalle seguenti: “Alla conclusione della liquidazione,” e le parole “salvo quelli relativi al personale rimasto dipendente dell’Ente, che restano in carico alla gestione liquidatoria”, sono soppresse.

ART. 15

(Disposizioni urgenti in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera)

1. Ai fini della continuazione degli interventi del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono assegnati al Soggetto Attuatore 27 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana strumentali o complementari agli interventi di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono trasferiti al Comune di Matera 3 milioni di euro per l'anno 2017.
3. Ai relativi oneri si provvede per 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario.

ART. 16

(Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è accantonata per l'anno 2017, la somma di 9 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.

La somma di cui al periodo precedente è assegnata in favore delle strutture, anche private, accreditate a livello nazionale ed internazionale per le riconosciute caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allergenico.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le strutture di cui al comma 1.

ART. 17

(Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore)

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, ultimo periodo, dopo le parole "Società italiana degli autori e degli editori" sono aggiunte le seguenti: "e gli altri organismi di gestione collettiva"; e la parola "remunerari" è sostituita dalla seguente: "remunerino".

b) all'articolo 180:

1) al comma 1, dopo le parole "Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)", sono aggiunte le seguenti: "ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35";

2) al comma 3, le parole "dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)".

2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, l'esercizio dell'attività di intermediazione è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35.

3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "definisce con proprio provvedimento";

b) all'articolo 20, comma 2, le parole: "organismi di gestione collettiva ed" sono soppresse.

ART. 18

(Disposizioni finanziarie)

Norma di copertura

1. In applicazione dell'articolo 21, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede ad autorizzare la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, sino al termine ultimo previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di concessione, in modo da assicurare nuove e maggiori entrate al bilancio dello Stato in misura pari a euro 450 milioni per l'anno 2017 e 350 milioni per l'anno 2018.